



# COMUNE DI VIGNANELLO

(PROVINCIA DI VITERBO)

AREA FINANZIARIA

Ufficio Tributi



## !!ATTENZIONE!!

### NOTA IMPORTANTE RIFERITA AI CONIUGI NON RESIDENTI NELLA STESSA ABITAZIONE

In riferimento alle abitazioni possedute dai coniugi residenti in comuni diversi, **si evidenzia l'impossibilità di fruizione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali** (escluse A1/A8/A9).

Ai fini della spettanza delle detrazioni e delle riduzioni dell'ICI-IMU, previste per l'abitazione principale, allorquando il soggetto passivo sia coniugato, la discriminante è costituita dalla coabitazione dei coniugi. Non è infatti sufficiente che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile, ma **occorre che in quest'ultimo ci sia la coabitazione dell'intero nucleo familiare**. (Sent. VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ordinanza n. 28534/2020).

Già, con pronuncia n. 4166/2020, i giudici avevano statuito che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, richiede non soltanto che **il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente**.

A maggior chiarimento si evidenzia che nella sentenza n. 21611/2020, è stato statuito il principio secondo cui chi è separato di fatto non ha diritto alle agevolazioni fiscali sull'abitazione principale, pertanto in ipotesi di scissione del nucleo familiare in due abitazioni distinte non è possibile godere dell'esenzione per le abitazioni.

La detrazione Abitazione Principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, è ammessa per le abitazioni costituenti la dimora abituale del richiedente e della propria famiglia. Pertanto, chiarisce la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21611 depositata il 7 ottobre 2020, **il contribuente che vive in un immobile da solo e il resto della famiglia in un altro, a seguito di un processo di separazione, è tenuto a versare l'imposta ordinaria**.

**Si conferma quindi che per poter riconoscere ad entrambi i coniugi l'esenzione riservata all'abitazione principale, in caso di non coabitazione, gli stessi devono trovarsi nella condizione di "ex-coniugi" (cioè in presenza di sentenza di divorzio); negli altri casi, giuste le soprarichiamate sentenze, tali immobili sono da considerare nella categoria "altri fabbricati" e soggetti quindi al pagamento dell'Imu come da aliquote annualmente deliberate. Venendo meno quindi l'inquadramento dell'immobile, ai fini IMU, ad abitazione principale decade contestualmente il trattamento agevolato relativo alle annesse pertinenze (n. 01 per categoria C2/C6/C7), che pertanto ritornano anch'esse nella categoria "altri fabbricati".**

Si evidenzia altresì che, ai sensi del comma 2 art.13 D.L. 201/2011 (oggi comma 741 L.160/2019), **in via eccezionale rispetto al principio generale, nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in due diverse abitazioni ubicate nello stesso comune, una sola di esse è considerata abitazione principale**.

#### Normativa di riferimento:

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8;

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9;

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13;

D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4;

Cassazione, sez. VI, ord. 19 febbraio 2020, n. 4166

Cassazione, sez. VI, ord. 15 dicembre 2020, n. 28534.

Cassazione., sez. VI, ord. 01 febbraio 2021, n. 2194

Sulla base quindi di quanto sopra esposto, si ricorda la possibilità di regolarizzare la propria posizione, mediante il cosiddetto ravvedimento lungo\* che permette al contribuente di sanare omissioni e/o pagamenti insufficienti, mediante versamento spontaneo comprensivo di minima sanzione.

**(\*) Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 è esteso ai tributi locali, il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. Quindi oltre il normale ravvedimento operoso, è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).**

**N.B.: Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non è già stata contestata.**